

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano Presidente, relatore
Avv. Emanuele Squarcia Componente
Avv. Federico Brizi Componente

nel procedimento disciplinare a carico del Sig. LUCIANO ROSSI, sospettato di violazione dell'art. 10 c. 1. Codice di comportamento sportivo del CONI, rubricato, al n°. 01/Fitav 2018, relativo al reclamo presentato in data 18 aprile 2019, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia della FITAV, dal Sig. PASQUALE VALENTE, rappresentato e assistito dall'Avv. Priscilla Palombi del Foro di Roma, avverso la decisione del Tribunale Federale FITAV in data 29 marzo 2019;

Ascoltate le conclusioni del Procuratore Federale FITAV, Avv. Raffaele De Matteo;

Uditi gli Avv. ti Palombi per il Sig. Valente ed Oliverio per il Sig. Rossi; esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Rilevato in

Fatto.

Con decisione in data **27 aprile 2017** il Comitato Etico dell'ISSF (International Shooting Sport Federation) infliggeva al Sig. Rossi Luciano, Presidente della FITAV, l'interdizione per 36 mesi da tutte le attività collegate allo sport del tiro ed una sanzione pecuniaria di 30.000 CHF, affermando conflitto di interessi fra il Sig. Rossi e la FITAV, per detenzione, da parte del Sig. Rossi, di porzioni di capitale di Società attiva nel settore di produzione, commercio di piattelli per tiro a volo e quant'altro collegato.

Avverso l'Indicata decisione, su richiesta del Sig. Rossi, veniva pronunciato lodo arbitrale in data **7 settembre 2018/10 ottobre 2018** da parte della Corte di Arbitrato per lo Sport (TAS/CAS - Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport) la quale evidenziava che la condotta censurabile del Sig. Rossi non consisteva nei suoi interessi commerciali, ma piuttosto nella mancata dichiarazione di tali interessi nelle sedi opportune; riduceva l'interdizione indicata a 20 settimane ed aumentava la sanzione pecuniaria a 50.000 CHF.

Con atto in data **05.10.2018** i Sig.ri Pasquale Valente e Luigi Vitali, tesserati FITAV, ricorrevano al Garante del Codice di Comportamento Sportivo ai sensi degli artt. 20 comma 2 dello Statuto FITAV e 10 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo, riportando i fatti sopra esposti e chiedendo la dichiarazione di decadenza del Sig. Luciano Rossi dalla carica di Presidente FITAV per preesistente e permanente conflitto di interessi.

Con atto in data **11.12.2018** il Garante dichiarava l'archiviazione, per infondatezza, della denuncia di violazione dell'art. 20, comma 2, lett. a) e dell'art. 21, comma 3, dello Statuto FITAV e "*Segnala all'Organo disciplinare della FITAV la sospetta violazione da parte del Presidente Luciano Rossi dell'art. 10, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI.*"

L'atto del Garante veniva comunicato al Procuratore Federale FITAV, che apriva procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Luciano Rossi e che, con atto in data **14.12.2018**, comunicava al CONI - Procura Generale dello Sport, il proprio intendimento di archiviazione in ordine a tale procedimento.

L'atto del Garante veniva comunicato anche al Tribunale Federale FITAV quale organo disciplinare, il cui Presidente, con decreto in data **08.01.2019**, fissava per il **05.02.2019** l'udienza di discussione in relazione al

procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Luciano Rossi in ordine alla sospetta violazione dell'art. 10, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il Sig. Pasquale Valente, premessa l'esposizione dei fatti sopra sinteticamente esposti, con atto del **29.01.2019**, dichiarava di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Giustizia Sportiva FITAV, chiedeva di "... accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. Rossi Luciano dell'art. 10 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI a far data dall'assemblea elettiva 17.12.2016 e, di conseguenza, applicare la sanzione di inibizione dalle attività federali quantificandola nella misura congrua che riterrà più opportuna ma per non meno di un anno."

All'esito del dibattimento veniva emessa decisione in data **29.03.2019**, con la quale il Tribunale "Dispone non doversi procedere nei confronti dell'incolpato, Sig. Luciano Rossi, essendo il fatto per il quale oggi si procede già stato giudicato prima dall'ISSF con sentenza del 27704/2018 (n.d.r.= rectius: 27/04/2018) e poi dal CAS con sentenza del 07.09.2018 ...".

Avverso la menzionata decisione interponeva reclamo il Sig. Valente per i motivi e con le richieste di cui all'atto presentato in data **18 aprile 2019** al quale si rinvia.

Con decreto in data **17.05.2019** veniva fissata udienza di discussione innanzi a questa Corte per il **24.06.2019**.

Con atto depositato il **4 giugno 2019** il Sig. Rossi chiedeva differimento dell'udienza di discussione per sopravvenuto suo impegno che debitamente documentava, esponeva critiche alla decisione del Tribunale, contestava l'esistenza di qualsiasi conflitto di interessi fra se stesso e la FITAV, contestava il potere del Sig. Valente di promuovere il reclamo in quanto privo della titolarità dell'azione disciplinare.

In data **17 giugno 2019** il Sig. Rossi depositava ulteriore memoria difensiva con la quale nella sostanza confermava e richiamava quanto da lui già dedotto e prodotto nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale e quanto esposto nella precedente memoria difensiva del 4 giugno 2019. Concludeva chiedendo: "(i) preliminarmente, l'inammissibilità del Ricorso, proposto da un terzo non legittimato ed (ii), in subordine e nel merito il rigetto del Ricorso. In ogni caso, il Sig. Rossi chiede (iii), ex art. 11 del Regolamento di Giustizia della FITAV, la condanna del Ricorrente alle spese del giudizio temerariamente promosso, da liquidarsi in via equitativa."

In data **24.06.2019**, con ordinanza, veniva respinta la richiesta di differimento dell'udienza presentata dal Sig. Rossi considerando, ai sensi dell'art. 10 - comma 3 del Regolamento di Giustizia, la controversia matura per la decisione. Aveva quindi luogo il dibattimento che si svolgeva e concludeva come da verbale.

Ritenuto in

Diritto

Ritiene preliminarmente questa Corte che, ponendo la propria attenzione alla presentazione del reclamo dal quale è scaturito il presente grado del processo, si evidenzino fatti che impongono il dovere di verificare d'ufficio l'esistenza della legittimazione ad agire (*legitimatjo ad causam*) in capo al reclamante. Ciò, in applicazione del principio generale di cui all'art. 87 del Regolamento di Giustizia FITAV (" Per quanto non previsto dal Presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia sportiva emanato dal Coni. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità dei rispettivi Istituti e secondo il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva"), con riferimento al disposto dell'art. 81 c.p.c. ("Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui."). In altre parole, al fine di prevenire una sentenza inutiliter data o comunque anomala o, peggio, illegittima per quanto concerne i diritti o gli interessi la cui tutela viene promossa processualmente dal Sig. Valente, occorre verificare se il medesimo abbia la titolarità dei predetti diritti o interessi.

Ritiene la Corte che la risposta debba essere negativa.

Dall'atto d'intervento del Sig. Valente nel primo grado del presente processo, ex art. 58 Regolamento di Giustizia FITAV, e dai motivi di reclamo avverso la sentenza del Tribunale Federale si evince che, in estrema sintesi, l'iniziativa processuale del Sig. Valente ha come obiettivo, la dichiarazione della persistenza del conflitto d'interessi tra il Sig. Rossi e la FITAV, anche dopo le pronunce dei giudici sportivi internazionali (il secondo dei quali ha, peraltro, integralmente mutato la qualificazione dei fatti rilevanti nella vicenda in parola, evidenziandoli come difetto di informazione verso gli Organismi sportivi di competenza da parte del Sig. Rossi), con ulteriori conseguenze sanzionatorie.

Ammissa, in ipotesi, come non si deve, la fondatezza, in fatto e in diritto, delle valutazioni operate dal reclamante in ordine alla persistente responsabilità disciplinare del Sig. Rossi, le medesime non hanno alcuna efficacia ai fini della legittimazione ad agire nel presente procedimento da parte del Sig. Valente.

L'ipotetico conflitto di interessi, ove esistente, potrebbe certamente dar luogo ad alcune preclusioni e/o sanzioni, ma dovrebbe pur sempre essere promosso e veicolato da parte dei titolari dell'azione disciplinare (Procuratore Federale e/o Procuratore Generale dello Sport e/o Garante del Codice di Comportamento Sportivo), i quali, nella fattispecie in esame, hanno disposto archiviazioni, fatta parziale eccezione per il Garante del Codice di Comportamento Sportivo che ha trasmesso gli atti al Tribunale FITAV per l'esame di una residuale. " ... sospetta violazione da parte del Presidente Luciano Rossi dell'art. 10, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI", "sospetta" violazione residuale che, peraltro, il Tribunale Federale ha escluso, ritenendo che, quanto era da giudicare, fosse già stato giudicato.

La valutazione che precede, circa il difetto di legittimazione, trae inequivocabile fondamento sia dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia che dallo stesso art. 58 sopra richiamato, dalla lettera e dalla ratio dei quali si evince che sia nell'ambito "sportivo" che in quello "disciplinare" la *legittimatio ad causam* trae origine da norme specifiche le quali, nel caso di specie, non sembrano riguardare pretese o interessi delle quali sia titolare il Sig. Valente.

Infatti, secondo l'art. 7, "Spetta ai tesserati ... il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.". Così pure, secondo l'art. 58 "Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. ... Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica."

Ad ogni buon conto, anche trascurando, in ipotesi, che non si sarebbe potuto affermare che la norma di cui all'art. 58 del Regolamento di Giustizia della FITAV legittimava il terzo, Sig. Valente, anche se tesserato, ad intervenire nel processo (situazione, peraltro, non attinta da rituale gravame), sostituendosi agli indicati titolari dell'azione disciplinare, è comunque certo che la legittimazione per proporre reclamo, deve ritenersi insussistente per quanto riguarda il Sig. Valente, come inequivocabilmente stabilito dall'art. 61, c. 1, del Regolamento di Giustizia: "Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.", non evidenziandosi, in relazione ai fatti esaminati dal Tribunale, la titolarità in capo al medesimo reclamante di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, attributiva del potere o della facoltà necessari (o, quantomeno, la specifica dimostrazione di essere portatore dell'interesse che giustificerebbe l'iniziativa) per proporre reclamo al fine di perseguire gli obiettivi di cui al reclamo stesso.

Dalle argomentazioni appena svolte risulta quindi evidente il difetto di legittimazione ad agire (legittimazione attiva) in capo al Sig. Valente. Tale difetto, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un *error in procedendo*, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. la prevalente giurisprudenza di legittimità; *ex multis*: Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 16.02.2016 n. 2951; Cassazione civile, sez. I, sentenza 27.03.2017 n. 7776; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 13.03.2019 n. 7209). Pertanto il reclamo in esame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Ritiene la Corte di non poter accogliere l'istanza del Sig. Rossi (punto 4.3 della memoria presentata in data 17.06.2019) di condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia. E' pur vero che la lite proposta deve ritenersi temeraria, ma sembra equo temperare il rigore che ne seguirebbe mediante compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto che l'ammissione dell'intervento del Sig. Valente nel processo di primo grado costituisce una parziale giustificazione della proposizione del successivo reclamo.

P.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 24 giugno 2019 ha emesso la seguente


DECISIONE

Dichiara il difetto di legittimazione attiva del Sig. Pasquale Valente e pertanto ne dichiara inammissibile il reclamo.

Per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 10 giorni.

Roma, 24 giugno 2019

Dott. Nicola Miriano  Presidente, relatore

Avv. Emanuele Squarcia  Componente

Avv. Federico Brizi  Componente